



Delibera n. 28/2020
Verbale n. 3/2020

Oggetto: ricognizione periodica delle partecipazioni societarie dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, con il quale è stato emanato il "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*", ed eventuale adozione delle misure di razionalizzazione previste dall'articolo 20 del medesimo Decreto Legislativo: determinazioni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", ed, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" ("*INAF*") e contiene "*Norme relative allo Osservatorio Vesuviano*";
- CONSIDERATO** che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" come "*...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...*";
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, numero 297, che riordina la disciplina e snellisce le "*Procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie e per la mobilità dei ricercatori*", ed, in particolare, gli articoli 2 e 3;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "*Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70*";
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "*Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica*", come modificato e integrato dallo "*Allegato 2*" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina la "*Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ("INRIM"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137*";

- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato emanato il "**Codice della Amministrazione Digitale**";
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della "**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**", ed, in particolare, l'articolo 1;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in "**Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni**";
- VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, numero 196 ("**Legge di Contabilità e Finanza Pubblica per l'Anno 2010**"):
- CONSIDERATO** in particolare, che l'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196, delega "*...il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica...*";
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il "**Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165**";
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, numero 240, che contiene le "**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento**" e che disciplina la "**Delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario**", ed, in particolare, l'articolo 6, comma 9;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune "**Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196**", e che disciplina, in particolare, la "*...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo...*";
- VISTA** la Legge 23 dicembre 2014, numero 190, che contiene alcune "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)**";
- CONSIDERATO** in particolare, che, al fine di "*...assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato...*", i commi

611 e 612 dell'articolo 1 della Legge innanzi richiamata disciplinano, rispettivamente:

- la "...**razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle pubbliche amministrazioni**...";
- il "...**Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni Societarie direttamente o indirettamente possedute**..." che ogni amministrazione pubblica è tenuta annualmente ad adottare;

VISTA

la Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene "**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione**", ed, in particolare, l'articolo 1, commi 7, 8, 10, 15 e 35;

CONSIDERATO

che, nel rispetto dei "**principi**" e dei "**criteri direttivi**" definiti dall'articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, sono state emanate le "**Disposizioni**" che hanno "**riordinato**" in unico "**corpo normativo**" la "**Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**";

VISTA

la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune "**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**", ed, in particolare:

- l'articolo 1, che disciplina la "**Carta della cittadinanza digitale**";
- l'articolo 7, che disciplina la "**Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza**";
- l'articolo 13, che contiene alcune disposizioni in materia di "**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca**";
- l'articolo 17, che contiene alcune disposizioni in materia di "**Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**";

VISTO

il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, con il quale:

- è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, che:
 - hanno "**modificato**" la disciplina vigente in materia di "**aggiudicazione dei contratti di concessione, di appalti pubblici e di procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali**";
 - hanno "**riordinato**" la "**disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture**";
- è stato adottato, a tal fine, il nuovo "**Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione**";

VISTO

il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6

novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della "**Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza**";

VISTO

il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il "**Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica**";

CONSIDERATO

che, ai sensi dell'articolo 2 del predetto Decreto Legislativo:

- per "**amministrazioni pubbliche**" si intendono le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità del sistema portuale;
- per "**controllo**" si intende l'ipotesi disciplinata dall'articolo 2359 del Codice Civile, che "...può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative alle attività sociali è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo...";
- per "**controllo analogo**" si intende, invece, l'ipotesi in cui "...l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi...", finalizzato ad "...influenzare in modo determinante sia gli obiettivi strategici che le decisioni significative della società controllata...", fermo restando che il controllo "...può essere esercitato anche da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante...";
- per "**controllo analogo congiunto**" si intende, inoltre, l'ipotesi in cui "...l'amministrazione esercita su una società, congiuntamente con altre amministrazioni, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi...", che si può verificare allorché ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero "...quando gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori partecipanti e tali amministrazioni o enti siano in grado di esercitare, congiuntamente, un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della predetta persona giuridica..." o, in ultima analisi, allorquando "...la persona giuridica controllata non persegua interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti...";
- per "**partecipazione**" si intende "...la titolarità di rapporti che comportano l'acquisizione della qualità di socio nella società partecipata o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi...";
- per "**partecipazione indiretta**" si intende, invece, la "...partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione

- pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della stessa amministrazione...";*
- per "**servizi di interesse generale**" si intendono *"...le attività di produzione e di fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, considerano come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale...";*
 - per "**servizi di interesse economico generale**" si intendono, invece, i *"...servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato...";*
 - per "**società**" si intendono gli organismi di cui ai Titoli V e VI, Capo I, del Libro V del Codice Civile, che hanno *"...come oggetto sociale anche lo svolgimento di attività consortili..."*, ai sensi dell'articolo 2615-ter del medesimo Codice;
 - per "**società a controllo pubblico**" si intendono le *"...società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo...";*
 - per "**società a partecipazione pubblica**" si intendono, inoltre, le *"...società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico...";*
 - per "**società in house**" si intendono, altresì, le *"...società sulle quali un'amministrazione esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi o più amministrazioni esercitano congiuntamente un controllo analogo a quello esercitato sui loro servizi...";*
 - per "**società quotate**" si intendono, infine, le *"...società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, ovvero le società che hanno utilizzato, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati...";*

CONSIDERATO

inoltre, che, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera l), del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, e successive modifiche ed integrazioni:

- sono oggetto di revisione straordinaria esclusivamente le Società di cui ai Titoli V e VI, Capo I, del Libro V del Codice Civile, ovvero le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società di persone, le società consortili per azioni, le società consortili a responsabilità limitata e le società cooperative;
- sono, pertanto, escluse dalla predetta revisione straordinaria tutte le forme giuridiche diverse da quelle societarie, quali le fondazioni, le associazioni, le istituzioni, le aziende speciali, i consorzi e le società costituite in attuazione di impegni assunti a livello internazionale;

CONSIDERATO

altresì, che l'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo innanzi richiamato prevede che *"...le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società..."*;

CONSIDERATO

che:

- il successivo comma 2 dispone, a sua volta, che, entro i limiti di cui al comma 1, le *"...amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del medesimo Decreto Legislativo;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50..."*;
- il comma 8 dello stesso articolo stabilisce, invece, che è *"...fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di "spin off" o di "start up" universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca..."*;

CONSIDERATO

infine, che:

- il comma 1 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, stabilisce che, fermo restando *"...quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al*

comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...", mentre il successivo comma 2 prevede che i "...piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) **società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;**
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4...";
- il comma 12-ter dell'articolo 26 del Decreto legislativo innanzi richiamato dispone che, per "...le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione...";

VISTO il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, che contiene **"Modifiche ed integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che contiene alcune disposizioni in materia di **"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124"**;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune **"Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50"**;

CONSIDERATO che, in particolare, l'articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, ha modificato la "**rubrica**" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, prevedendo l'adozione del "**Codice dei Contratti Pubblici**" in luogo del "**Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione**";

- VISTI** altresì, gli articoli 3, comma 1, lettera a), 5, comma 5, 17, commi 1 e 2, 180 e 193 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, con il quale sono state apportate alcune "**Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, numero 124**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che contiene alcune "**Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**";
- VISTO** il "**Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)**", in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal **25 maggio 2018**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune "**Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)**";
- VISTA** la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, con la quale, a seguito della conclusione, con esito positivo, del procedimento di controllo, sia di legittimità che di merito, previsto e disciplinato dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in via definitiva, il nuovo "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";
- VISTO** il nuovo "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul "**Sito Web Istituzionale**" in data 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il **24 settembre 2018**;
- VISTI** in particolare, gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 15 e 16 del predetto "**Statuto**";
- VISTO** il "**Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con Delibere del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio

2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107;

VISTO il "**Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;

VISTA la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "**Regolamento**";

CONSIDERATO che:

- con Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 30 dicembre 2019, numero 1201:
 - il Professore **Nicolò D'AMICO** è stato nominato Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", a decorrere dal **30 dicembre 2019** e per la durata di un quadriennio;
 - il Professore **Stefano BORGANI** e la Dottoressa **Maria Cristina DE SANCTIS** sono stati nominati Componenti del Consiglio di Amministrazione, a decorrere dalla stessa data e per il medesimo periodo temporale;
- con Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 31 dicembre 2020, numero 32, l'Ingegnere **Stefano GIOVANNINI** e la Dottoressa **Grazia Maria Gloria UMANA** sono stati nominati Componenti del Consiglio di Amministrazione a decorrere dal **31 gennaio 2020** e per la durata di un quadriennio;
- nella seduta del 3 febbraio 2020, il Consiglio di Amministrazione si è insediato nella sua composizione integrale;

VISTA la Delibera del 3 febbraio 2020, numero 6, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha:

- approvato la proposta del Presidente di rinnovare gli incarichi di Direttore Generale e di Direttore Scientifico, conferiti, rispettivamente, al Dottore **Gaetano TELESIO** e al Dottore **Filippo Maria ZERBI** con Delibere del Consiglio di Amministrazione del 2 agosto 2016, numero 83, e del 21 marzo 2016, numero 9;
- autorizzato il rinnovo dei predetti incarichi, a decorrere dalla data della sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro a tempo determinato di diritto privato e per una durata coincidente con quella del mandato del Presidente, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata degli stessi espressamente previsti dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie;
- autorizzato il Professore **Nicolò D'AMICO**, nella sua qualità di Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", a stipulare con i Dottori **Gaetano TELESIO** e **Filippo Maria ZERBI** i contratti individuali di lavoro a tempo determinato di diritto privato per il conferimento, rispettivamente, degli incarichi di Direttore Generale

e di Direttore Scientifico per la durata innanzi specificata, nel rispetto:

- a) dei trattamenti economici determinati dal Consiglio di Amministrazione con le Delibere del 23 novembre 2011, numeri 27 e 28;
- b) delle "...modalità di verifica dei risultati raggiunti e di attribuzione delle rispettive retribuzioni di risultato...", come disciplinate dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, modificato ed integrato dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, e dal nuovo "**Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 27 settembre 2019, numero 62, definite dallo "**Organismo Indipendente di Valutazione della Performance**" ("**OIV**") dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" nella riunione del 15 gennaio 2019 e recepite dal Presidente "*pro-tempore*" con la nota del 15 febbraio 2019, numero di protocollo 1742;

VISTO

il contratto individuale di lavoro a tempo determinato di diritto privato del 9 marzo 2020, numero di repertorio 1, con il quale, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 3 febbraio 2020, numero 6, è stato nuovamente conferito al Dottore **Gaetano TELESIO** l'incarico di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per una durata coincidente con quella del mandato del Presidente, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie;

CONSIDERATO

pertanto, che l'incarico di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" conferito al Dottore **Gaetano TELESIO** scadrà il **30 dicembre 2023**;

VISTO

il contratto individuale di lavoro a tempo determinato di diritto privato del 18 marzo 2020, numero di repertorio 2, con il quale, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 3 febbraio 2020, numero 6, è stato nuovamente conferito al Dottore **Filippo Maria ZERBI** l'incarico di Direttore Scientifico dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per una durata coincidente con quella del mandato del Presidente, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie;

CONSIDERATO

pertanto, che l'incarico di Direttore Scientifico dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" conferito al Dottore **Filippo Maria ZERBI** scadrà il **30 dicembre 2023**;

CONSIDERATO

che, a seguito delle attività di ricognizione e di monitoraggio svolte dall'Ufficio "**Relazioni con il Pubblico**", è stato accertato che, alla data del 23 settembre 2016, le partecipazioni societarie detenute dallo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", che sono rilevanti ai fini della applicazione della disciplina in esame, riguardano solo tre Società, come di seguito elencate e specificate:

- Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "**Distretto Aerospaziale della Sardegna**" ("**DASS**");
- Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "**Distretto Aerospaziale della Campania**" ("**DAC**");
- Società Consortile a Responsabilità Limitata per la Ricerca e la Innovazione Tecnologica denominata "**Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi**";

CONSIDERATO

in particolare, che:

- lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha aderito al "**Distretto Aerospaziale della Sardegna**" ("**DASS**") circa sette anni fa, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 aprile 2013, numero 25, previo versamento di un contributo "*una tantum*" di € **4.000,00** (euro quattromila/00);
- attualmente, la quota di partecipazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" al "**Distretto Aerospaziale della Sardegna**" ammonta all'8% del capitale sociale;

VISTA

la nota del 20 giugno 2013, numero di protocollo 0014851, con la quale il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca ha rilasciato allo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, numero 138, l'autorizzazione a partecipare alla Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "**Distretto Aerospaziale della Sardegna**" ("**DASS**");

CONSIDERATO

inoltre, che:

- lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha aderito al "**Distretto Aerospaziale della Campania**" ("**DAC**") circa otto anni fa, giusta autorizzazione rilasciata dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca con nota del 29 maggio 2012, numero di protocollo 1250, previo versamento di un contributo "*una tantum*" di € **20.000,00** (euro ventimila/00);
- attualmente, la quota di partecipazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" al "**Distretto Aerospaziale della Campania**" ammonta al 2,71% del capitale sociale;

CONSIDERATO

altresì, che:

- lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" rientra tra i soci fondatori del "**Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi**", uno dei venticinque distretti previsti dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca nell'ambito del "**Programma Nazionale della Ricerca 2005-2007**";
- lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha aderito al predetto "**Distretto**" previo versamento di un contributo "*una tantum*" di € **35.000,00** (euro trentacinquemila/00);
- attualmente, la quota di partecipazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" al "**Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi**" ammonta al 5,68% del capitale sociale;

CONSIDERATO

altresì, che, attualmente:

- a) al "**Distretto Aerospaziale della Sardegna**" ("**DASS**") aderiscono, oltre allo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", anche:
- 1) il Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori della Sardegna del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - 2) la Università degli Studi di Cagliari;
 - 3) la Università degli Studi di Sassari;
 - 4) il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali;
- b) al "**Distretto Aerospaziale della Campania**" ("**DAC**") aderiscono, oltre allo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", anche:
- 1) la Università degli Studi di Napoli "**Federico II**";
 - 2) la Seconda Università degli Studi di Napoli;
 - 3) la Università degli Studi di Napoli "**Parthenope**";
 - 4) la Università degli Studi del Sannio, con sede a Benevento;
 - 5) il Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - 6) il Centro Italiano per le Ricerche Aerospaziali;
 - 7) la Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile ("**ENEA**");
 - 8) la Accademia Aeronautica;
- c) al "**Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi**" aderiscono, oltre allo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", anche:
- 1) il Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - 2) la Università degli Studi di Palermo;
 - 3) la Università degli Studi di Catania;
 - 4) la Università degli Studi di Messina;
 - 5) il Consorzio Catania Ricerche;
 - 6) l'Istituto Nazionale di Biostrutture e Biosistemi ("**INBB**");
 - 7) il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia ("**PSTS**");

CONSIDERATO

che, circa tre anni fa, gli esiti delle attività di ricognizione e di monitoraggio svolte ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, sono stati riportati in una apposita "**Relazione**", predisposta dal Dottore **Francesco CAPRIO**, Responsabile dell'Ufficio "**Relazioni con il Pubblico**", sotto la supervisione e il coordinamento del Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", e sottoscritta dal Professore **Nicolò D'AMICO**, nella sua qualità di Presidente del medesimo "**Istituto**";

CONSIDERATO

che, nella predetta "**Relazione**", il Professore **Nicolò D'AMICO**, nella sua qualità di Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", ha sottolineato "*...come l'Ente possa agevolmente conservare le partecipazioni societarie al momento detenute e non debba, pertanto, adottare alcun piano operativo di razionalizzazione delle predette partecipazioni, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175...*", in considerazione:

- della "*...esiguità delle partecipazioni societarie, tanto in termini assoluti (tre sole società partecipate, rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dal Decreto Legislativo 19*

agosto 2016, numero 175), quanto in termini relativi (quote di partecipazione ammontanti, rispettivamente, all'8%, al 2,71% e al 5,68% del capitale delle Società Consortili a Responsabilità Limitata denominate "**Distretto AeroSpaziale della Sardegna**", "**Distretto Aerospaziale della Campania**" e "**Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi**")...";

- dell'oggetto sociale "...dei tre "**Distretti**", tutti dediti alla promozione di attività di ricerca scientifica e tecnologica perfettamente in linea con le finalità istituzionali dell'Ente che, secondo l'articolo 1 del suo Statuto, ha il compito di svolgere, promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica e di diffonderne e divulgarne i relativi risultati, di promuovere e favorire il trasferimento tecnologico verso l'industria, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale...";

VISTA

la Delibera del 31 ottobre 2017, numero 97, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto:

- approvato gli esiti della ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, con il quale è stato emanato il "**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**", come riportati e specificati nella "**Relazione sulle partecipazioni dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in società, ai fini della adozione delle misure di razionalizzazione previste dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175**", predisposta dal Dottore **Francesco CAPRIO**, Responsabile dell'Ufficio "**Relazioni con il Pubblico**", sotto la supervisione e il coordinamento del Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", e sottoscritta dal Professore **Nicolò D'AMICO**, nella sua qualità di Presidente del medesimo "**Istituto**";
- deciso "...di non procedere, per le motivazioni esposte nella "**Relazione**" all'uopo predisposta e richiamate nelle premesse della Delibera, alla adozione del "**Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie**" previsto dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175...";

CONSIDERATO

che, successivamente:

- con la nota del 20 settembre 2018, numero di protocollo DT77456, la Direzione VIII "**Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche**", Ufficio VI, del Dipartimento del Tesoro del Ministero della Economia e delle Finanze, ha rilevato che "...il mantenimento della partecipazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" al "**Distretto Tecnologico della Sicilia Micro e Nano Sistemi**" appare in contrasto con le disposizioni contenute nell'articolo 24 del "**Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica**", poiché le partecipazioni nelle società

- che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti devono essere oggetto di razionalizzazione...", ed ha, pertanto, invitato l'Ente a fornire in merito i necessari chiarimenti;
- con la nota del 27 settembre 2018, numero di protocollo 5384, il Professore **Nicolò D'AMICO**, nella sua qualità di Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", ha fornito alla Direzione VIII "**Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche**", Ufficio VI, del Dipartimento del Tesoro del Ministero della Economia e delle Finanze tutti i chiarimenti richiesti, esponendo, in modo chiaro e analitico, tutte le motivazioni che hanno indotto e inducono a mantenere la partecipazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" al "**Distretto Tecnologico della Sicilia Micro e Nano Sistemi**" e a non adottare, al riguardo, alcuna forma di razionalizzazione;
 - con la nota del 31 ottobre 2018, numero di protocollo DT 91497, la Direzione VIII "**Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche**", Ufficio VI, del Dipartimento del Tesoro del Ministero della Economia e delle Finanze ha fatto presente che "...le osservazioni fornite, per quanto esaurienti, non consentono, tuttavia, di superare il rilievo relativo all'articolo 20, comma 2, lettera b), del "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", che prescrive di adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni nelle società che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti...", e, pertanto, ha "...preso atto delle predette osservazioni e si è riservato di svolgere, in merito, gli opportuni approfondimenti...";
 - successivamente, con la "**Relazione sulle partecipazioni dello Istituto Nazionale di Astrofisica in Società, ai fini dell'adozione delle misure di razionalizzazione previste dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175**", predisposta dal Dottore **Francesco CAPRIO**, Responsabile dell'Ufficio "**Relazioni con il Pubblico**", sotto la supervisione e il coordinamento del Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", e sottoscritta dal Professore **Nicolò D'AMICO**, nella sua qualità di Presidente del medesimo "**Istituto**", sono stati sostanzialmente recepiti i contenuti della nota del 27 settembre 2018, numero di protocollo 538431, come innanzi richiamata;

CONSIDERATO

in particolare, che, nella parte finale della predetta "**Relazione**", il Professore **Nicolò D'AMICO**, nella sua qualità di Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", ha sottolineato che le future determinazioni del "**Dipartimento del Tesoro**" potrebbero incidere negativamente "*...anche sulla sorte delle altre partecipazioni, in ragione della pressoché identica struttura societaria degli altri Distretti Tecnologici, tutti con un numero di dipendenti inferiore rispetto a quello degli amministratori...*";

VISTA

la Delibera del 19 dicembre 2018, numero 110, con la quale il Consiglio di Amministrazione, ritenendo che:

- a) per le motivazioni esposte sia nella nota che nella "**Relazione**" innanzi richiamate, non esistono motivi ostativi al mantenimento della partecipazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**":
- al "**Distretto AeroSpaziale della Sardegna**";
 - al "**Distretto Aerospaziale della Campania**";
 - al "**Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi**";
- b) la "**dismissione**" delle predette partecipazioni comporterebbe una grave pregiudizio alla prosecuzione delle attività scientifiche, tecnologiche e di ricerca attualmente svolte nei predetti "**Distretti**", oltre che un evidente nocumento al prestigio ed alla immagine dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**",

ha deliberato "...di:

- *approvare gli esiti della ricognizione annuale delle partecipazioni societarie dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, con il quale è stato emanato il "**Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica**", come riportati e specificati nella "**Relazione sulle partecipazioni dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in società, ai fini della adozione delle misure di razionalizzazione previste dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175**", predisposta dal Dottore **Francesco CAPRIO**, Responsabile dell'Ufficio "**Relazioni con il Pubblico**", sotto la supervisione e il coordinamento del Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", e sottoscritta dal Professore **Nicolò D'AMICO**, nella sua qualità di Presidente del medesimo "**Istituto**";*
- *non procedere, per le motivazioni esposte nella "**Relazione**" all'uopo predisposta e nelle premesse della Delibera, alla adozione del "**Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie**" previsto dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175...";*

CONSIDERATO

inoltre che:

- con nota del 2 agosto 2019, numero di protocollo 3075, acquisita agli atti del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca in data 3 settembre 2019 con il numero di protocollo 26797, la Corte dei Conti ha trasmesso la "**Determinazione**" della "**Sezione di Controllo sugli Enti**" del 16 luglio 2019, numero 92, e l'annessa "**Relazione di controllo e gestione**", con le quali ha formulato "...alcune osservazioni/rilievi...", evidenziando, tra l'altro, delle "...criticità in merito alla gestione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**"...";
- con nota del 13 settembre 2019, registrata nel protocollo generale in pari data con il numero progressivo 6029, il Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, Ufficio V, del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca ha riportato "...integralmente le osservazioni e i rilievi espressi dalla Corte...", che riguardano, tra l'altro, anche gli esiti della "**Ricognizione annuale delle partecipazioni societarie dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, con il**

quale è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e la mancata "adozione delle misure di razionalizzazione previste dall'articolo 20 del medesimo Decreto Legislativo";

- con nota del 6 febbraio 2020, numero di protocollo 610, la Direzione Generale:
 - ha fornito all'attuale Ministero della Università e della Ricerca i chiarimenti richiesti in merito ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti, richiamando espressamente tutte le motivazioni che hanno indotto l'Ente a non adottare, a seguito della predetta "**ricognizione**", misure di razionalizzazione delle "**partecipazioni societarie**";
 - ha precisato che, alla data del 6 febbraio 2020, il Dipartimento del Tesoro del Ministero della Economia e delle Finanze non aveva ancora reso noti gli esiti degli ulteriori approfondimenti;
 - ha fatto presente che rimangono, comunque, vive le preoccupazioni "...sulla sorte anche delle altre partecipazioni, in ragione della pressoché identica struttura societaria degli altri due Distretti Tecnologici, tutti con un numero di dipendenti inferiore rispetto a quello degli amministratori...", nel caso in cui il "**Dipartimento del Tesoro**" decida di non tenere conto delle motivazioni, comunque fondate e congrue, esposte dall'Ente a comprova della legittimità del suo operato;
- con Verbale del 21 febbraio 2020, numero 28, il Collegio dei Revisori dei Conti dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha, tra l'altro, ribadito che, ad avviso del "**Dipartimento del Tesoro**", i predetti rilievi non possano essere ritenuti superati e ha chiesto di sapere quali azioni abbia intrapreso l'Ente, al riguardo, nel corso dell'anno 2019;
- con nota del 4 marzo 2020, numero di protocollo 1171, la Direzione Generale:
 - ha nuovamente richiamato tutte le motivazioni che hanno indotto, fino ad oggi, l'Ente a confermare le sue attuali "**partecipazioni societarie**";
 - ha fatto, inoltre, presente che:
 - relativamente "...all'anno 2019, i competenti Organi di Governo non hanno assunto ancora alcuna deliberazione in merito alla "**Ricognizione annuale delle partecipazioni societarie dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175**", in quanto:
 - **il 14 ottobre 2019:**
 - ✓ è scaduto il termine di durata del mandato sia del Presidente che di due componenti del Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";
 - ✓ è scaduto il termine di durata degli incarichi sia del Direttore Generale che del

Direttore Scientifico del medesimo "Istituto";

- *il **2 dicembre 2019** è scaduto il termine di durata del mandato degli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- *ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del Decreto Legge del 16 maggio 1994, numero 293, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 15 luglio 1994, numero 444, e degli articoli 5, comma 5, e 6, comma 4, dello "Statuto" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", il termine di durata del mandato del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione è prorogato per non più di quarantacinque giorni;*
- *limitatamente ai mandati del Presidente e di due Componenti del Consiglio di Amministrazione, il termine di durata del regime della "prorogatio" è iniziato, pertanto, a decorrere dal **15 ottobre 2019** ed è definitivamente scaduto il **28 novembre 2019**;*
- *limitatamente al mandato degli altri due Componenti del Consiglio di Amministrazione, il termine di durata del regime della "prorogatio" è iniziato, invece, a decorrere dal **3 dicembre 2019** ed è definitivamente scaduto il **16 gennaio 2020**;*
- *ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del Decreto Legge del 16 maggio 1994, numero 293, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 15 luglio 1994, numero 444, e degli articoli 14, comma 1, e 16, comma 2, dello "Statuto" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", i termini di durata degli incarichi del Direttore Generale e del Direttore Scientifico sono prorogati per non più di novanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione;*
- *relativamente agli incarichi del Direttore Generale e al Direttore Scientifico, il termine di durata del regime della "prorogatio" è iniziato, pertanto, a decorrere dal **15 ottobre 2019** ma non è ancora scaduto;*
- *ai sensi del combinato disposto delle disposizioni legislative e statutarie innanzi richiamate, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e il Direttore Scientifico possono adottare, durante il regime della "prorogatio", soltanto gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti urgenti e indifferibili;*

- con Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 30 dicembre 2019, numero 1201:
 - ✓ il Professore **Nicolò D'AMICO** è stato nominato Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", a decorrere dal **30 dicembre 2019** e per la durata di un quadriennio;
 - ✓ il Professore **Stefano BORGANI** e la Dottoressa **Maria Cristina DE SANCTIS** sono stati nominati Componenti del Consiglio di Amministrazione, a decorrere dalla stessa data e per il medesimo periodo temporale;
 - con Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 31 dicembre 2020, numero 32, l'Ingegnere **Stefano GIOVANNINI** e la Dottoressa **Grazia Maria Gloria UMANA** sono stati nominati Componenti del Consiglio di Amministrazione, a decorrere dal **31 gennaio 2020** e per la durata di un quadriennio;
 - il Consiglio di Amministrazione si è insediato nella sua composizione integrale il **3 febbraio 2020**;
 - pertanto, a decorrere dal **15 ottobre 2019** e fino al **3 febbraio 2020**, l'Ente è rimasto sostanzialmente privo di Organi di Governo in grado di esercitare pienamente i loro poteri...";
- ha osservato, altresì, che:
- qualsiasi "...decisione sugli esiti della "**Ricognizione annuale delle partecipazioni societarie dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175**", presuppone, per tutte le motivazioni innanzi esposte, una valutazione ponderata e complessa, e richiede, quindi, necessariamente l'esercizio di un ampio potere discrezionale e la correlata assunzione di una notevole responsabilità...";
 - per le stesse ragioni, la "...Delibera che il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad adottare in merito alla predetta "**Ricognizione**" non può essere certamente annoverata tra gli atti di ordinaria amministrazione e, conseguentemente, non poteva essere assunta da Organi di Governo in regime di "**prorogatio**"...";
 - pertanto, l'argomento "...verrà sottoposto all'esame del nuovo Consiglio di Amministrazione, insediato nella sua composizione integrale un mese fa, nella seduta programmata per il **27 marzo 2020**, fermo restando che la **Direzione Generale, di intesa con la Presidenza e la Direzione Scientifica, sta valutando la possibilità di richiedere al riguardo un**

parere al Dottore Donato CENTRONE, nella sua qualità di Magistrato della Corte dei Conti che svolge attività di controllo sull'Ente, atteso che la "vexata quaestio" non riguarda soltanto lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" ma anche altre Amministrazioni Pubbliche ed, in particolare, sia Enti di Ricerca che Istituzioni Universitarie, e che i "Distretti Tecnologici" sono stati costituiti per espressa volontà o previa autorizzazione dell'allora Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca e con finanziamenti ministeriali destinati a tale scopo...";

VISTA

la nota del 3 marzo 2020, numero di protocollo 15556, registrata nel protocollo generale in data 6 marzo 2020 con il numero progressivo 1239, con la quale il Dipartimento del Tesoro, Direzione per la Valorizzazione dell'Attivo e del Patrimonio Pubblico, Ufficio VI, del Ministero della Economia e delle Finanze, ha:

- a) fatto presente che:
- la "...partecipazione nel **"DISTRETTO TECNOLOGICO SICILIA MICRO E NANO SISTEMI Società Cooperativa a Responsabilità Limitata"**, per la quale l'Ente ha deliberato un esito di mantenimento nel provvedimento di ricognizione straordinaria, ha sollevato un rilievo in merito ai profili di contrasto con l'articolo 20, comma 2, lettera b), del **"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"**, riguardanti il numero di amministratori della società superiore a quello dei dipendenti...";
 - successivamente, a "...riscontro delle osservazioni inoltrate dall'Ente con la nota del 27 settembre 2018, numero di protocollo n. 5384, il Dipartimento del Tesoro, con nota del 31 ottobre 2018, numero di protocollo 91497, prendendo atto di tali osservazioni, faceva presente che le stesse non sono sufficienti a superare il rilievo relativo all'articolo 20, comma 2, lettera b), del **"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"**, che prevede, per l'ipotesi segnalata, un obbligo di adottare misure di razionalizzazione...";
- b) osservato, inoltre, che:
- l'articolo 4, comma 8, del **"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"**, consente di "...costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, numero 297, le società con caratteristiche di **"spin off"** o di **"start up"** universitari, previste dall'articolo 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca...";
 - l'articolo 26, comma 12-ter, dello stesso **"Testo Unico"** prevede, nel contempo, che, relativamente "...alle partecipazioni in tali società, le disposizioni del citato articolo 20 trovano applicazione soltanto dopo il decorso di cinque anni dalla costituzione delle società medesime...";

- per quanto riguarda "...il **"DISTRETTO TECNOLOGICO SICILIA MICRO E NANO SISTEMI Società Cooperativa a Responsabilità Limitata"**, la moratoria di cinque anni risulta scaduta alla data di approvazione del provvedimento di ricognizione straordinaria...";
- l'Ente, in occasione dell'adozione di tale provvedimento, doveva, pertanto, tenere conto "...delle disposizioni contenute nell'articolo 20 del **"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"** ed, in particolare, della citata lettera b) del comma 2, posto che trovavano piena applicazione alla partecipazione in questione...";
- tale "...criticità si ripresenta alla luce di quanto deliberato nel provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017 (delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2018, numero 110), nel quale è definito, per la partecipazione nella società in oggetto, un esito di mantenimento senza interventi di razionalizzazione...";

VISTA

infine, la nota del 3 marzo 2020, numero di protocollo 15546, registrata nel protocollo generale in data 5 marzo 2020 con il numero progressivo 1223, con la quale il Dipartimento del Tesoro, Direzione per la Valorizzazione dell'Attivo e del Patrimonio Pubblico, Ufficio VI, del Ministero della Economia e delle Finanze, ha informato che:

- a "...partire dal 2 marzo 2020, le Amministrazioni Pubbliche possono comunicare, attraverso l'applicativo **"Partecipazioni"** del **"Portale Tesoro"** con il seguente indirizzo <https://portalesoromef.gov.it>, i dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e alla relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione (articolo 20, commi 1 e 2, e comma 4, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, con il quale è stato emanato il **"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"**) e le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società ed enti alla data del 31 dicembre 2018 (ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114)...";
- il "...sistema resterà aperto per l'invio delle comunicazioni fino al **15 maggio 2020**...";
- le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del **"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"** devono:
 - comunicare, per "...le partecipazioni in società oggetto di revisione periodica, oltre alle informazioni richieste per il censimento annuale alla data del 31 dicembre 2018, anche le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del predetto **"Testo Unico"** (esito della revisione e stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione)...";
 - altresì, inserire "...nell'applicativo i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20 del medesimo **"Testo Unico"**...";

- la "...trasmissione del provvedimento alla **"Struttura"** per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del **"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"** può essere effettuata esclusivamente attraverso l'applicativo **"Partecipazioni"**, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del medesimo **"Testo Unico"**...";
- inoltre, tutte "...le Amministrazioni devono comunicare le partecipazioni in soggetti di forma giuridica non societaria (ad esempio fondazioni, consorzi, aziende speciali, ecc.) e le informazioni relative ai propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o meno...";
- per "...entrambi i richiamati adempimenti è previsto l'obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di dati, prestando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l'applicativo...";
- nel caso di "...amministrazioni soggette al **"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"** deve essere comunque caricato a sistema il provvedimento, adottato dall'organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società...";
- i "...dati comunicati sono utilizzati dalla **"Struttura"** per il monitoraggio del rispetto del **"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"** nonché dalla Corte dei Conti per la consueta attività di referto e controllo...";
- è, pertanto, necessario "...prestare la massima attenzione nell'inserimento delle informazioni...";

ATTESA

la necessità di avviare, in ottemperanza a quanto previsto dal Dipartimento del Tesoro, Direzione per la Valorizzazione dell'Attivo e del Patrimonio Pubblico, Ufficio VI, del Ministero della Economia e delle Finanze con la nota del 3 marzo 2020, numero di protocollo 15546, come innanzi richiamata, la nuova procedura di **"revisione periodica"** delle **"partecipazioni societarie"**, anche ai fini della eventuale adozione di un **"piano di razionalizzazione"** delle stesse, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, e comma 4, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175;

ATTESA

altresi, la necessità di richiedere al Magistrato della Corte dei Conti che svolge attività di controllo nei confronti dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** di esprimere, prima che venga avviata la predetta procedura, un parere sulle attuali **"partecipazioni"** dell'Ente nella Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata **"Distretto Aerospaziale della Sardegna"** ("**DASS**"), nella Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata **"Distretto Aerospaziale della Campania"** ("**DAC**") e nella Società Consortile a Responsabilità Limitata per la Ricerca e la Innovazione Tecnologica denominata **"Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi"**, facendo, pertanto, propria la proposta formulata in tal senso dal Direttore Generale con la nota del 4 marzo 2020, numero di protocollo 1171, come innanzi richiamata, condivisa, peraltro, sia dal Presidente che dal Direttore Scientifico;

VISTA

la Delibera del 27 marzo 2020, numero 22, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha:

- richiesto al Magistrato della Corte dei Conti che svolge attività di controllo nei confronti dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" di esprimere, prima che venga avviata, in ottemperanza a quanto previsto dal Dipartimento del Tesoro, Direzione per la Valorizzazione dell'Attivo e del Patrimonio Pubblico, Ufficio VI, del Ministero della Economia e delle Finanze con la nota del 3 marzo 2020, numero di protocollo 15546, come richiamata nelle premesse, la nuova procedura di "**revisione periodica**" delle "**partecipazioni societarie**", anche ai fini della eventuale adozione di un "**piano di razionalizzazione**" delle stesse, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, e comma 4, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, un parere sulle attuali "**partecipazioni**" dell'Ente:

- nella Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "**Distretto Aerospaziale della Sardegna**" ("**DASS**");
- nella Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "**Distretto Aerospaziale della Campania**" ("**DAC**");
- nella Società Consortile a Responsabilità Limitata per la Ricerca e la Innovazione Tecnologica denominata "**Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi**",

che tenga conto:

- a) del fatto che il rilievo formulato dal Dipartimento del Tesoro limitatamente alla "**partecipazione societaria**" dell'Ente nel "**Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi**" è comune anche alla sua "**partecipazione societaria**" negli altri due "**Distretti**";
- b) della "*...esiguità delle partecipazioni, tanto in termini assoluti (tre sole società partecipate, rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175), quanto in termini relativi (quote di partecipazione ammontanti, rispettivamente, all'8%, al 2,71% e al 5,68% del capitale delle Società Consortili a Responsabilità Limitata denominate "**Distretto AeroSpaziale della Sardegna**", "**Distretto Aerospaziale della Campania**" e "**Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi**")...."*";
- c) della presenza nelle compagini societarie di altre amministrazioni pubbliche ed, in particolare, di numerose università ed altri enti di ricerca, anche al fine di garantire che tutti i soggetti pubblici coinvolti possano assumere comportamenti uniformi;
- d) del ruolo del Ministero della Università e della Ricerca, che ha costituito o autorizzato la costituzione dei predetti "**Distretti**" ed ha erogato, ai fini della loro attivazione, anche dei consistenti finanziamenti;
- e) del notevole danno che deriverebbe all'Ente dalla "**dimissione**" delle predette "**partecipazioni societarie**",

- sia sotto il profilo scientifico e tecnologico che sotto il profilo dell'immagine;
- f) della possibilità, in subordine, di adottare misure di razionalizzazione diverse dalla "**dismissione**" delle predette "**partecipazioni**";
- richiesto che il parere venga reso in tempo utile, al fine di consentire all'Ente di concludere le operazioni di "**revisione periodica**" delle "**partecipazioni societarie**" e di adottare, ove necessario, un "**piano di razionalizzazione**" delle stesse, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, e comma 4, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, entro il termine di scadenza fissato dal Dipartimento del Tesoro, Direzione per la Valorizzazione dell'Attivo e del Patrimonio Pubblico, Ufficio VI, del Ministero della Economia e delle Finanze con la nota del 3 marzo 2020, numero di protocollo 15546, ovvero entro il **15 maggio 2020**;

VISTO

il parere espresso dal Dottore **Donato CENTRONE**, nella sua qualità di Magistrato della Corte dei Conti preposto al controllo dell'Ente, ai sensi della Legge 21 marzo 1958, numero 259, in data **3 aprile 2020**;

CONSIDERATO

che, con il predetto parere, il Dottore **Donato CENTRONE** ha fatto presente che:

- la "*...Struttura di Monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, nell'ambito dell'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 15 del "**Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica**", con nota del 20 settembre 2018, numero di protocollo DT77456, aveva formulato un rilievo limitatamente alla partecipazione nel "**Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi**", da ritenere comune anche alle altre due partecipazioni societarie...*";
- in particolare, il "*...Ministero ha evidenziato come il mantenimento della partecipazione appaia in contrasto con le disposizioni contenute negli articoli 20 e 24 del "**Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica**", in quanto le società hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti e, come tali, devono essere oggetto di razionalizzazione...*";
- tale "*...posizione interpretativa risulta confermata con le successive note del 31 ottobre 2018, numero di protocollo DT91497, e del 3 marzo 2020, numero di protocollo 15556, inviate a seguito dei chiarimenti forniti dall'Istituto...*";
- il "*...Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in ragione della esiguità delle partecipazioni societarie detenute, tanto in termini assoluti (tre sole società) che relativi (quote di partecipazione ammontanti, rispettivamente, all'8%, al 2,71% e al 5,68% del capitale sociale), della presenza nelle compagini societarie di altre amministrazioni pubbliche ed, in particolare, di numerose università ed altri enti di ricerca (imponente la necessità di garantire che tutti i soggetti pubblici coinvolti possano assumere comportamenti uniformi), del ruolo del Ministero della Università e della Ricerca, che ha costituito o autorizzato la costituzione dei predetti "**Distretti**" (erogando, ai fini della loro attivazione, anche consistenti finanziamenti), del danno che deriverebbe all'Istituto*

dalla dismissione delle predette partecipazioni sotto il profilo scientifico e tecnologico (oltre che di immagine), ha ritenuto, sia in sede di razionalizzazione straordinaria (Delibera del 31 ottobre 2017, numero 97) che di prima revisione periodica (Delibera del 19 dicembre 2018, numero 110), di mantenere le predette partecipazioni...";

- il "...parere richiesto con la Delibera del 27 marzo 2020, numero 22, verte sulla legittimità di tale opzione, unitamente alla possibilità, in subordine, di adottare misure di razionalizzazione diverse dalla dismissione...";
- è necessario "...evidenziare, preliminarmente, che il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo, ai sensi della Legge 21 marzo 1958, numero 259, non può esprimere un preventivo parere formale sulle scelte discrezionali di competenza dell'Amministrazione, attività che, tuttavia, può essere resa (come, nel caso di specie, è stato fatto) in occasione dell'assistenza alle riunioni degli Organi dell'Ente presso cui espleta le sue funzioni...";
- nel "...caso di specie, inoltre, l'articolo 5, comma 4, del **"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"** radica espressamente in capo alla Sezione di Controllo sugli Enti della Corte dei Conti, quale organo collegiale, e non al singolo magistrato contabile delegato, il potere/dovere di controllare la conformità dei piani di razionalizzazione societaria adottati, annualmente, dalle amministrazioni pubbliche ai parametri normativi (come, peraltro, è stato fatto, sia pure rinviando alcuni profili ad ulteriori approfondimenti, nella Determina della Sezione del 16 luglio 2019, numero 92, con la quale è stato reso al Parlamento il referto sulla gestione dell'esercizio finanziario 2017)...";
- pertanto, in "...attesa che la Sezione di Controllo sugli Enti, nella prescritta composizione collegiale, esami, quando sarà approvato, il prossimo piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie adottato dallo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** (come quello di fine 2018, non ancora oggetto di specifico scrutinio)...", è possibile, in questa fase, ricordare soltanto "...i principali approdi a cui è giunta, in materia, la magistratura contabile...";
- è, innanzitutto, necessario precisare che l'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, disciplina "...un procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni, che si affianca, una tantum, a quello periodico, imposto annualmente dal precedente articolo 20...";
- entrambe "...le norme prescrivono che le partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni in società, sia direttamente che indirettamente, non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, vadano alienate o siano oggetto delle altre misure indicate nell'articolo 20, commi 1 e 2...";

- la *"...norma impone, pertanto, di definire i presupposti in base ai quali programmare i provvedimenti da adottare e l'articolazione di questi ultimi..."*;
- per *"...quanto riguarda i primi, gli articoli 20 e 24 dispongono che il processo di revisione straordinaria investe le seguenti tre macro-categorie di società:*
 - 1) *società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175;*
 - 2) *società che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del predetto Decreto;*
 - 3) *società che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo Decreto..."*;
- relativamente alle società che rientrano nella prima macro-categoria, il legislatore richiede *"...il requisito della stretta inerenza della partecipazione societaria alla missione istituzionale dell'ente pubblico socio (quale definita dalla legge) e della riconduzione dell'oggetto sociale ad una delle categorie elencate nei commi 2, 3 e successivi dell'articolo 4..."*;
- relativamente alle società che rientrano nella seconda macro-categoria, il legislatore fa, invece, espresso riferimento *"...agli specifici obblighi motivazionali che deve contenere il provvedimento di costituzione o di acquisto di partecipazioni societarie..."*;
- relativamente alle società che rientrano nella terza macro-categoria, il legislatore introduce, infine, un *"...collegamento normativo fra i parametri che presidiano la revisione straordinaria e quelli che informano la razionalizzazione periodica annuale..."*;
- in *"...virtù delle predette considerazioni, occorre valutare:*
 - a) *le partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie elencate dall'articolo 4;*
 - b) *le società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) *le partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) *le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) *la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) *la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4..."*;
- per quel che riguarda la *"...portata precettiva degli esposti parametri, facendo seguito agli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame di quelli analoghi previsti dall'articolo 1, comma 611, della Legge 23 dicembre 2014, numero 190, la magistratura contabile ha ritenuto che la ricorrenza di uno solo di*

essi non obblighi, necessariamente, l'amministrazione pubblica socia all'adozione di provvedimenti di alienazione o di scioglimento, ma imponga l'esplicitazione formale di azioni di razionalizzazione (sia in sede di revisione straordinaria che di razionalizzazione periodica) anche differenti, soggette a verifica entro l'anno successivo (in tal senso, l'articolo 20, comma 4, nonché, sia pure, indirettamente, l'articolo 24, comma 4, del Testo Unico), ovvero di mantenimento...";

- *tale "...interpretazione era corroborata dalla presenza nel comma 611 della Legge di Stabilità per l'Anno 2015 dell'inciso "**anche tenendo conto dei seguenti criteri**", che palesava la non esaustività dei parametri elencati dal legislatore né la necessaria correlazione fra la sussistenza di uno di essi e l'adozione di misure di dismissione o di liquidazione...";*
- *tale "...inciso è, peraltro, venuto meno nell'articolo 20, comma 2, del nuovo "**Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica**"...";*
- *tuttavia, anche nella nuova norma, i "...parametri legislativi impongono all'ente pubblico ("**I piani di razionalizzazione sono adottati ove**") la necessaria adozione di un programma di razionalizzazione, il cui contenuto può consistere, come esplicitato dal precedente comma 1 del medesimo articolo, in un "**piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione**"...";*
- *conseguentemente, è "...stato precisato come la ricorrenza dei parametri elencati nell'articolo 20, comma 2, imponga, in rapporto alla concreta situazione in cui versa l'ente pubblico socio (nonché delle relazioni con la società e con gli altri soci, pubblici o privati), l'adozione, alternativa, di provvedimenti di fusione (coerenti, per esempio, con il caso in cui siano rilevate, ai sensi delle lettere c) e g), partecipazioni "**in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali**") di soppressione (coerenti con il difetto di inclusione, ai sensi della lettera a), nel novero delle attività legittimamente espletabili da società pubbliche), di liquidazione o di cessione (in caso di partecipazioni non strettamente inerenti alle finalità istituzionali dell'ente, come imposto dall'articolo 4, comma 1, o di impraticabilità, in presenza di uno o più parametri, di provvedimenti diversi rispetto alla cessione o allo scioglimento della società), di differente "**razionalizzazione**" (come potrebbe accadere nel caso in cui ricorrano uno o più parametri indicati alle lettere b), d), e) ed f), ovvero di motivato mantenimento...";*
- *tale "...interpretazione trova conforto nel "**modello standard**" di redazione del piano di razionalizzazione straordinaria e dei relativi obiettivi, approvato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con Deliberazione numero 19/2017/INPR, con la quale si è inteso dotare gli enti territoriali di linee di indirizzo...";*
- *quest'ultimo "...chiede, in apposita scheda, di esplicitare le "**motivazioni**" alla base della scelta del "**mantenimento**" delle partecipazioni...";*

- i "...medesimi principi risultano ribaditi nella successiva Deliberazione numero 22/2018/INPR, nella quale sono state forniti indirizzi operativi in ordine alla prima revisione periodica (da approvare entro il 31 dicembre 2018, con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2017)...";
- nell'occasione, richiamando "...quanto contenuto nella citata Deliberazione numero 19//2017/INPR, è stata affermata, da un lato, l'obbligatorietà della ricognizione (da considerare generalizzata per tutte le partecipazioni societarie) e, dall'altra, **"la necessità di motivazione da parte degli enti in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci"**, sottolineando, altresì, come tale processo richieda una **"riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate"** (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)...";
- anche "...nella recente Deliberazione numero 29/2019/FRG, con la quale è stato approvato il referto sulle società partecipate dagli enti territoriali, la medesima Sezione, facendo seguito a quanto già esposto nei precedenti recenti referti in materia (Deliberazioni numero 27/2017/FRG e numero 23/2018/FRG), ha sottolineato che, mentre la ricognizione annuale delle partecipazioni, incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell'articolo del **"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"**, costituisce adempimento obbligatorio, gli **"esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata, che può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi sia in una misura di razionalizzazione (contenimento dei costi, cessione, alienazione di quote, liquidazione, fusione, incorporazione)"**...";
- nel "...medesimo referto è valorizzata, nuovamente, la centralità della motivazione, necessaria sia per giustificare la scelta discrezionale di dismettere che quella di mantenere la società, entrambe soggette, in vari momenti, a forme di controllo giurisdizionale...";
- in "...altra parte, la Sezione delle Autonomie rileva come **"le scelte concretamente operate per l'organismo restano affidate all'autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità"**...";
- appare, pertanto, necessario che "...l'Ente, nell'adottare il prossimo piano di revisione periodica valuti la conformità delle partecipazioni detenute a tutti i parametri elencati nell'articolo 20 del **"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"** (esigenza di completezza già evidenziata, peraltro, sia dal Collegio dei Revisori dei Conti che dalla Sezione di Controllo sugli Enti della Corte dei Conti nella citata Deliberazione numero 92/2019), procedendo, all'esito di tale ricognizione, ad una scelta motivata in ordine ad uno o più degli esiti elencati nella norma medesima...";

- in "...particolare, risulta necessario che l'opzione fra uno degli esiti del processo di revisione elencato dalla norma sia congruo rispetto all'indicatore normativo rilevato...";
- in "...tale direzione, per esempio, la presenza di più amministratori rispetto ai dipendenti non può costituire motivo per stimolare l'assemblea societaria ad assumere personale (trattandosi di esito in contrapposizione con l'obiettivo di razionalizzazione dei costi esplicitato nell'articolo 1 del "**Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica**"), mentre deve essere sicuramente valutato (come recentemente richiesto anche dal Collegio dei Revisori dei Conti) se il consorzio partecipato integri una "**società a controllo pubblico**" (ai sensi dell'articolo 2, lettere b) ed m), del predetto Testo Unico) che, come tale, ai sensi del successivo articolo 11, deve osservare una serie di norme in punto di articolazione numerica (amministratore unico o, solo previa delibera motivata soggetta al controllo della Corte dei Conti, organo collegiale a tre o cinque membri), incompatibilità e remunerazione degli organi di amministrazione e controllo (oltre che in materia di personale, ex articolo 19)...";
- all'esito "...di tali analisi, per le quali appare opportuno procedere ad un confronto formalizzato con le altre amministrazioni pubbliche socie, l'Istituto deve valutare se il mantenimento della partecipazione risulta necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche in ragione dell'impegno finanziario annualmente richiesto (in base a quanto attestato nella Delibera del 27 marzo 2020, numero 22, assente) o del rischio di esposizione a obbligazioni assunte dai predetti Consorzi (profilo per il quale è necessaria l'analisi delle norme statutarie o l'avvenuta pregressa concessione di garanzie)...";

VISTA

la nota del 3 aprile 2020, numero di protocollo DT25946 (Allegato numero 1), con la quale la Direzione VIII "**Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche**", Ufficio VI, del Dipartimento del Tesoro del Ministero della Economia e delle Finanze ha rilevato, ai sensi dell'articolo 15 del "**Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica**", emanato con Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, che la decisione, assunta dal Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" con Delibera del 19 dicembre 2018, numero 110, di:

- mantenere la partecipazione societaria nel "**Distretto Aerospaziale della Campania Società Consortile a Responsabilità Limitata**" sarebbe in contrasto con quanto disposto dall'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del predetto Decreto Legislativo;
- mantenere la partecipazione societaria nel "**Distretto Aerospaziale della Sardegna Società Consortile a Responsabilità Limitata**" sarebbe in contrasto con quanto disposto dall'articolo 20, comma 2, lettere a), b) e d), del medesimo Decreto Legislativo;
- mantenere la partecipazione societaria nel "**Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi Società Consortile a Responsabilità Limitata**" sarebbe in contrasto con quanto

disposto dall'articolo 20, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo più volte citato;

CONSIDERATO

in particolare che, con la predetta nota, la Direzione VIII "**Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche**", Ufficio VI, del Dipartimento del Tesoro del Ministero della Economia e delle Finanze ha svolto le seguenti considerazioni:

"Distretto Aerospaziale della Campania Società Consortile a Responsabilità Limitata.

L'articolo 20, comma 2, lettera a), del "**Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica**" prescrive che devono essere oggetto di razionalizzazione le partecipazioni nelle società che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del medesimo Testo Unico.

Dalle informazioni inserite dall'Ente nell'applicativo "**Partecipazioni**" risulta che la società svolgerebbe un'attività di "**produzione di un servizio di interesse generale (articolo 4, comma 2, lettera a)**".

La predetta informazione è stata valutata anche alla luce dei codici di attività risultanti nell'applicativo "**Partecipazioni**" per effetto della comunicazione resa dalla Società al Registro delle Imprese (ovvero, in mancanza, dei codici indicati dalla prima Amministrazione che ha censito la medesima Società), come di seguito elencati:

M.72.19.09 "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria".

In questo contesto, la qualificazione operata da codesta Amministrazione appare incoerente rispetto ai codici di attività comunicati, che non sembrano riconducibili alle attività che realizzano servizi di interesse generale, le quali, ordinariamente, sono oggetto di obblighi di servizio pubblico definiti contrattualmente.

In proposito, si richiamano le definizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), del "**Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica**" che, peraltro, sono coerenti con gli orientamenti in materia della Commissione Europea (cfr. la Comunicazione della Commissione Europea del 20 dicembre 2011 COM(2011)900 sul tema "**Una disciplina di qualità per i servizi di interesse generale in Europa**").

Alla luce di quanto sopra esposto il mantenimento della partecipazione sembrerebbe in contrasto con l'articolo 20, comma 2, lettera a), del "**Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica**". L'articolo 20, comma 2, lettera b), del predetto Testo Unico prescrive, inoltre, che devono essere oggetto di razionalizzazione le partecipazioni nelle società che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Al riguardo, dalle informazioni contenute nel Registro delle Imprese (ovvero, in mancanza, da quelle riportate nell'applicativo "**Partecipazioni**" dalla prima Amministrazione che ha censito la Società), risulterebbe che la stessa ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Pertanto il mantenimento della partecipazione sembrerebbe in contrasto con l'articolo 20, comma 2, lettera b), del "**Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica**".

"Distretto Aerospaziale della Sardegna Società Consortile a Responsabilità Limitata"

L'articolo 20, comma 2, lettera a), del **"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"** prescrive che devono essere oggetto di razionalizzazione le partecipazioni nelle società che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del predetto Testo Unico.

Dalle informazioni inserite da codesta Amministrazione nell'applicativo **"Partecipazioni"** sembrerebbe che la società non svolga alcuna delle attività ammissibili ai sensi del **"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"** (articoli 4 e 26).

Pertanto il mantenimento della partecipazione sembrerebbe in contrasto con l'articolo 20, comma 2, lettera a), del **"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"**.

L'articolo 20, comma 2, lettera b), del predetto Testo Unico prescrive, inoltre, che devono essere oggetto di razionalizzazione le partecipazioni nelle società che risultano prive di dipendenti.

A tal riguardo, dalle informazioni contenute nel Registro delle imprese (ovvero, in mancanza, da quelle riportate nell'applicativo **"Partecipazioni"** dalla prima Amministrazione che ha censito la Società), risulterebbe che la stessa è priva di dipendenti.

Pertanto il mantenimento della partecipazione sembrerebbe in contrasto con l'articolo 20, comma 2, lettera b), del **"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"**.

L'articolo 20, comma 2, lettera d), del predetto Testo Unico prescrive, infine, che devono essere oggetto di razionalizzazione le partecipazioni nelle società il cui fatturato medio nel triennio precedente è risultato non superiore a un milione di euro.

Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del **"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"**, la predetta soglia è ridotta a 500.000 euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da approvare entro il 31 dicembre 2019.

Come indicato nel paragrafo 5.1 degli **"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"**, pubblicati nel Sito Internet del Dipartimento del Tesoro, nell'applicazione della norma innanzi richiamata, al fine di individuare la misura della dimensione economica dell'impresa, il fatturato deve essere calcolato a partire dai dati di bilancio della società riconducibili all'area ordinaria della gestione aziendale.

Con riferimento alle attività produttive di beni e servizi il fatturato deve essere quindi determinato sommando le voci del conto economico A1) **"Ricavi delle vendite e delle prestazioni"** e A5) **"Altri ricavi e proventi"**, includendo in quest'ultima anche i contributi in conto esercizio, sempre che nel provvedimento siano illustrate la natura dei contributi stessi e le motivazioni giuridiche alla base della loro inclusione. Per le società che operano in altri settori, specifici criteri sono stati indicati nello stesso Paragrafo 5.1 degli **"Indirizzi"** sopra citati.

Ciò premesso, dai dati dei bilanci del triennio 2015-2017, depositati nel Registro delle Imprese (ovvero, in mancanza, da quelli indicati dalla prima Amministrazione che ha censito la Società), risulterebbe, alla luce dei criteri indicati, che la stessa ha un fatturato medio inferiore alla soglia di 500.000 euro.

Pertanto il mantenimento della partecipazione sembrerebbe in contrasto con l'articolo 20, comma 2, lettera d), del "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica".

"Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi Società Consortile a Responsabilità Limitata"

L'articolo 20, comma 2, lettera b), del "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" prescrive che devono essere oggetto di razionalizzazione le partecipazioni nelle società che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Al riguardo, dalle informazioni contenute nel Registro delle Imprese (ovvero, in mancanza, da quelle riportate nell'applicativo "Partecipazioni" dalla prima Amministrazione che ha censito la Società), risulterebbe che la stessa ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Pertanto il mantenimento della partecipazione sembrerebbe in contrasto con l'articolo 20, comma 2, lettera b), del predetto Testo Unico.

Alla luce di quanto sopra espresso, si richiede all'Ente di esprimere le proprie considerazioni in merito ai segnalati profili di mancata conformità dell'esito della ricognizione rispetto alle citate disposizioni del "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica". In particolare, in merito alla partecipazione al predetto "Distretto Tecnologico", si rileva che la medesima è stata oggetto di analogo rilievo in sede di monitoraggio dei provvedimenti di revisione straordinaria.

Per tale partecipazione, si richiede, pertanto, all'Ente, di fornire i relativi elementi di aggiornamento";

VISTE

le note del 10 aprile 2020, numeri di protocollo 1777, 1778, e 1779, con le quali il Direttore Generale, attesa la necessità di avviare, in ottemperanza a quanto previsto dal Dipartimento del Tesoro, Direzione per la Valorizzazione dell'Attivo e del Patrimonio Pubblico, Ufficio VI, del Ministero della Economia e delle Finanze con la nota del 3 marzo 2020, numero di protocollo 15546, la nuova procedura di "**revisione periodica**" delle "**partecipazioni societarie**", anche ai fini della eventuale adozione di un "**piano di razionalizzazione**" delle stesse, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, e comma 4, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, che deve essere conclusa entro il **15 maggio 2020**, ha informato il Presidente, con tre distinte "**Relazioni**", una per ciascuno dei "**Distretti**" interessati, i rilievi formulati dal medesimo Dipartimento, con la nota del 3 aprile 2020, numero di protocollo DT25946, come innanzi richiamata, in merito a tutte le "**partecipazioni societarie**" dell'Ente ed ha rappresentato la necessità di "...invitare i Presidenti degli Enti di Ricerca e i Rettori delle Istituzioni Universitarie che aderiscono ai singoli "**Distretti**" e gli Organi di Governo delle rispettive Società, a comunicare quali iniziative hanno già intrapreso o intendono intraprendere al riguardo, anche al fine di definire una linea di condotta uniforme e condivisa in merito alle decisioni da assumere...";

CONSIDERATO

in particolare, che, con le predette "**Relazioni**", il Direttore Generale ha sottolineato la necessità "...che tutti i soci dei "**Distretti**" valutino attentamente se le partecipazioni societarie debbano essere mantenute, adottando o meno un piano di razionalizzazione delle stesse, o se

invece debbano essere dismesse e verifichino, anche in una prospettiva futura, se sia il caso di autorizzare una trasformazione, di tipo eterogeneo, delle predette Società...";

VISTE

le note del 14 aprile 2020, numeri di protocollo 1796, 1798 e 1800, con le quali il Presidente ha trasmesso, in allegato, ai "...*Presidenti degli Enti di Ricerca e ai Rettori delle Istituzioni Universitarie che aderiscono ai "Distretti" innanzi specificati e agli Organi di Governo delle rispettive Società..."* le "**Relazioni**" all'uopo predisposte dal Direttore Generale, come innanzi richiamate, e li ha invitati "...*a dare un cortese, sollecito riscontro, ai fini dell'eventuale avvio di azioni concordate e tempestive..."*";

VISTA

le note del 20 aprile 2020, numero di protocollo 1912, e del 27 aprile 2020, numero di protocollo 1997, con le quali il Direttore Generale ha inviato al Collegio dei Revisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei Conti preposto, ai sensi della Legge 21 marzo 1958, numero 259, al controllo dell'Ente la nota del 3 aprile 2020, numero di protocollo DT25946 (Allegato numero 1), trasmessa dalla Direzione VIII "**Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche**", Ufficio VI, del Dipartimento del Tesoro del Ministero della Economia e delle Finanze, le "**Relazioni**" all'uopo predisposte dal Direttore Generale e le note trasmesse ai "...*Presidenti degli Enti di Ricerca e ai Rettori delle Istituzioni Universitarie che aderiscono ai "Distretti" innanzi specificati e agli Organi di Governo delle rispettive Società..."*", aggiornando i predetti Organi di Controllo su tutti i fatti e gli atti relativi al procedimento in esame che si sono verificati o sono stati adottati dopo la seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2020;

CONSIDERATO

che il Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", ha conferito al Dottore **Francesco CAPRIO**, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio "**Relazioni con il Pubblico**", e al Dottore **Massimo PAPPONETTI**, nella sua qualità di Responsabile del Servizio di Staff dell'Ufficio II "**Gestione Bilancio, Contratti e Appalti**" denominato "**Servizio di Supporto Tecnico per la Gestione del Patrimonio e dell'Inventario**", l'incarico di predisporre la "**Bozza**" del "**Piano operativo di razionalizzazione periodica delle società e delle partecipazioni societarie detenute dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, con il quale è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica**";

CONSIDERATO

altresì, che i Dottori **Francesco CAPRIO** e **Massimo PAPPONETTI** hanno predisposto la "**Bozza**" del "**Piano**", con il coordinamento e sotto la supervisione del Direttore Generale;

VISTA

la nota del 24 aprile 2020, numero di protocollo 1990, con la quale il Dottore **Francesco CAPRIO**, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio "**Relazioni con il Pubblico**", e il Dottore **Massimo PAPPONETTI**, nella sua qualità di Responsabile del Servizio di Staff dell'Ufficio II "**Gestione Bilancio, Contratti e Appalti**" denominato



"Servizio di Supporto Tecnico per la Gestione del Patrimonio e dell'Inventario", hanno formalmente trasmesso al Presidente e al Direttore Generale la "**Bozza**" del "**Piano operativo di razionalizzazione periodica delle società e delle partecipazioni societarie detenute dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, con il quale è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica**";

CONSIDERATO

che, con la medesima nota, i Dottori **Francesco CAPRIO** e **Massimo PAPPONETTI** hanno fornito *"...alcuni approfondimenti e chiarimenti in merito alla impostazione e ai contenuti della "**Bozza**" del predetto "**Piano**"..."*;

CONSIDERATO

in particolare, che i Dottori **Francesco CAPRIO** e **Massimo PAPPONETTI**:

a) hanno fatto presente che:

- la Direzione Generale *"...intende proporre, in vista dell'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di tale "**documento programmatico**" e dell'apposita "**Relazione Tecnica**" sulla ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Istituto alla data del 31 dicembre 2018, che ne costituisce parte integrante, l'adozione di alcune misure specifiche, anche di carattere organizzativo, tese a realizzare una mappatura completa ed esaustiva di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente, sia in forma societaria che associativa (e, quindi, anche di quelle escluse dall'ambito di applicazione oggettiva del Testo Unico), e ad ottimizzare il relativo flusso informativo, anche nell'ottica di una gestione più efficiente e trasparente delle immobilizzazioni finanziarie rientranti nel patrimonio dell'Ente..."*;
- l'articolo 20, comma 1, del "**Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica**" stabilisce *"...che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione..."*;
- nel *"...caso dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", l'adozione di tale "**Piano di Riassetto**" è indefettibile, in quanto in tutte e tre le partecipazioni societarie detenute, rilevanti sotto il profilo oggettivo ai sensi del predetto Testo Unico ("**Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania**", "**Distretto Tecnologico della Sicilia Micro e Nano Sistemi**" e "**Distretto Aerospaziale della Sardegna**")*, ricorre almeno uno dei presupposti di cui al comma 2 dell'articolo 20 (in particolare, quello di cui alla lettera b), relativo alle **"società che risultino prive di**

- dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”);*
- *il "**Piano di Riassetto**" è, a tutti gli effetti, un "...documento di natura programmatica, teso ad illustrare le misure di razionalizzazione che l'Ente si propone di attuare per far fronte alle criticità emerse in fase di ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, nell'ottica di assicurare l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica...";*
 - *in "...questa edizione del "**Piano operativo di razionalizzazione periodica delle società e delle partecipazioni societarie detenute dall'Istituto Nazionale di Astrofisica**" sono stati recepiti i rilievi mossi all'Istituto dalla Struttura di Monitoraggio del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativamente alla scelta, assunta dall'Amministrazione negli anni 2017 e 2018, di "**mantenere senza interventi**" le partecipazioni in essere...";*
 - *nelle "...singole schede di monitoraggio di cui alla Relazione Tecnica, è stato riportato, alla voce "**Esito della Ricognizione**", la dicitura "**Razionalizzazione**" e, alla successiva voce "**Modalità di Razionalizzazione**", la dicitura "**Mantenimento delle Partecipazioni con Azioni di Razionalizzazione delle Società**" (indicando, come tempistica per la predetta "**razionalizzazione**" il termine del **30 giugno 2021**)...";*
 - *le "...specifiche azioni di razionalizzazione sono riportate nelle "**Tabelle**" presenti nelle pagine 12 e 13 della "**Bozza**" del "**Piano**"...";*
 - *nel documento programmatico, è stato, peraltro, sottolineato, a più riprese, che "...lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", possedendo quote minoritarie, può limitarsi a proporre alle società alle quali partecipa l'adozione delle misure previste, ma non è in grado di incidere su quella che sarà la decisione finale, che spetta, in ogni caso, alle assemblee dei soci...";*
 - *si "...tratta, infatti, di società nelle quali ai "**partner pubblici**" non sono riconosciuti poteri di controllo tali da consentire l'esercizio di un potere di ingerenza sull'attività sociale e un'influenza dominante sulle decisioni da assumere...";*
 - *in questa ottica, le "...comunicazioni recentemente trasmesse agli altri "**partner pubblici**" dei tre "**Distretti Tecnologici**", finalizzate alla costituzione di tavoli negoziali "**ad hoc**", rappresentano un impulso significativo per la concertazione, tra gli stessi soggetti pubblici che vi aderiscono, di misure di razionalizzazione delle società in questione, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel "**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**"...";*
 - *è, pertanto, molto probabile "...che il nuovo "**Piano**", in virtù delle modifiche intervenute, superi i rilievi precedentemente*

- sollevati dalla Struttura di Monitoraggio del Dipartimento del Tesoro, alla quale potranno essere anticipate le nuove determinazioni assunte dall'Istituto...";
- b) in "...virtù delle considerazioni svolte...", hanno suggerito che "...il Consiglio di Amministrazione, a seguito dell'analisi e della eventuale modifica e/o integrazione del **"Piano"**, disponga, con propria delibera:
- 1) di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente al 31 dicembre 2018;
 - 2) di adottare il **"Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni Societarie dell'Ente"** e di approvare la sua attuazione;
 - 3) di mantenere le partecipazioni dell'Ente nel **"Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania"**, nel **"Distretto Tecnologico della Sicilia Micro e Nano Sistemi"** e nel **"Distretto Aerospaziale della Sardegna"**, con l'adozione delle misure di razionalizzazione definite nel **"Piano"**...";
- c) sulla "...base delle indagini condotte ai fini della predisposizione del **"Piano"** e della annessa **"Relazione Tecnica"**, che hanno comportato anche un'analisi comparativa di provvedimenti ed atti degli altri Soci dei **"Distretti Tecnologici"** ai quali l'Ente aderisce...", hanno, inoltre, suggerito, mutuando, a tal fine, il modello adottato dal **"Consiglio Nazionale delle Ricerche"** e dalle **"Università"**:
- di istituire "...una **"Struttura Tecnica Permanente"** incardinata presso la Direzione Generale, con il compito di monitorare tutte le partecipazioni, sia in forma societaria che associativa, detenute dall'Ente...";
 - per "...quanto concerne la sua composizione, di prevedere, anche in ossequio al principio della **"Amministrazione e della Gestione Diffusa"**, che la predetta **"Struttura Tecnica Permanente"** sia costituita da un **"Referente"** per ogni **"Struttura di Ricerca"** e sia coordinata da una unità di personale afferente, preferibilmente, alla **"Amministrazione Centrale"**...", in quanto, grazie "...alla operatività di ciascun componente presso tutte le articolazioni organizzative dell'Istituto...", sarebbe possibile, tra l'altro, garantire "...un monitoraggio completo e costante delle partecipazioni..." e agevolare "...ogni azione ed intervento da e verso le società partecipate...";

CONSIDERATO

che, nel frattempo, in riscontro alle note trasmesse ai "...Presidenti degli Enti di Ricerca e ai Rettori delle Istituzioni Universitarie che aderiscono ai **"Distretti"** innanzi specificati e agli Organi di Governo delle rispettive Società..." sono pervenute:

- a) relativamente al **"Distretto AeroSpaziale della Sardegna"**, la nota del 22 aprile 2020, trasmessa dal **"Distretto AeroSpaziale della Sardegna"** e registrata nel protocollo generale in pari data con il numero progressivo 1947;
- b) relativamente al **"Distretto Aerospaziale della Campania"**, la nota del 23 aprile 2020, numero di protocollo 27378, trasmessa

dal "**Consiglio Nazionale delle Ricerche**" e registrata nel protocollo generale in data 24 aprile 2020 con il numero progressivo 1989;

- c) relativamente al "**Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi**":
- 1) la nota del 23 aprile 2020, numero di protocollo 34654, trasmessa dalla "**Università degli Studi di Palermo**" e registrata nel protocollo generale in pari data con il numero progressivo 1974;
 - 2) la nota del 23 aprile 2020, numero di protocollo 27378, trasmessa dal "**Consiglio Nazionale delle Ricerche**" e registrata nel protocollo generale in data 24 aprile 2020 con il numero progressivo 1989;

ATTESA

la necessità, nelle more che tutti i "...*Presidenti degli Enti di Ricerca e i Rettori delle Istituzioni Universitarie che aderiscono ai "Distretti" innanzi specificati e gli Organi di Governo delle rispettive Società...*" diano formale riscontro alle note trasmesse dal Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", al fine di intraprendere, in merito alle "**partecipazioni societarie**" che dovrebbero formare oggetto di razionalizzazione, azioni condivise e tempestive, di approvare il "**Piano**" all'uopo predisposto;

PRESO ATTO

di quanto emerso nel corso del dibattito e degli esiti della votazione,

DELIBERA

Articolo 1. Di approvare l'esito della "**ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute dallo "Istituto Nazionale di Astrofisica" alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, con il quale è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica**".

Articolo 2. Di adottare il "**Piano operativo di razionalizzazione periodica delle società e delle partecipazioni societarie detenute dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, con il quale è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica**", predisposto dal Dottore **Francesco CAPRIO**, nella sua qualità di Responsabile dall'Ufficio "**Relazioni con il Pubblico**", e dal Dottore **Massimo PAPPONETTI**, nella sua qualità di Responsabile del Servizio di Staff dell'Ufficio Il "**Gestione Bilancio, Contratti e Appalti**" denominato "**Servizio di Supporto Tecnico per la Gestione del Patrimonio e dell'Inventario**", con il coordinamento e sotto la supervisione del Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**".

Articolo 3. Di affidare al Dottore **Francesco CAPRIO**, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio "**Relazioni con il Pubblico**", e al Dottore **Massimo PAPPONETTI**, nella sua qualità di Responsabile del Servizio di Staff dell'Ufficio Il "**Gestione Bilancio, Contratti e Appalti**" denominato "**Servizio di Supporto Tecnico per la Gestione del Patrimonio e dell'Inventario**", l'incarico di dare attuazione sia all'esito della "**ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute dallo "Istituto Nazionale di Astrofisica" alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, con il quale è stato emanato il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica**" che al "**Piano operativo di razionalizzazione periodica delle società e delle**

partecipazioni societarie detenute dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, con il quale è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica:

- a) inserendo i relativi dati nell'applicativo "**Partecipazioni**" del "**Portale Tesoro**" con il seguente indirizzo "<https://portalesoro.mef.gov.it>" entro e non oltre il termine di scadenza per la conclusione della procedura, che il Dipartimento del Tesoro, Direzione per la Valorizzazione dell'Attivo e del Patrimonio Pubblico, Ufficio VI, del Ministero della Economia e delle Finanze ha fissato, con la nota del 3 marzo 2020, numero di protocollo 15546, registrata nel protocollo generale in data 5 marzo 2020 con il numero progressivo 1223, per il **15 maggio 2020**;
- b) comunicando le misure di razionalizzazione delle "**partecipazione societarie**" che l'Ente intende adottare a tutti i "*...Presidenti degli Enti di Ricerca e ai Rettori delle Istituzioni Universitarie che aderiscono ai "Distretti" specificati nelle premesse e agli Organi di Governo delle rispettive Società...*".

Articolo 4. Di autorizzare il mantenimento della partecipazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**":

- al "**Distretto AeroSpaziale della Sardegna**";
 - al "**Distretto Aerospaziale della Campania**";
 - al "**Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi**",
- con l'adozione delle "*misure di razionalizzazione*" previste dal "**Piano operativo di razionalizzazione periodica delle società e delle partecipazioni societarie detenute dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, con il quale è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica**", adottato ai sensi dell'articolo 2 del dispositivo della presente Delibera.

Articolo 5. Di dare mandato alla Direzione Generale di costituire, in ossequio al principio di "**Amministrazione e Gestione Diffusa**", una "**Struttura Tecnica Permanente**", costituita da un "**Referente**" per ogni "**Struttura di Ricerca**" e coordinata da una unità di personale in servizio, preferibilmente, presso la "**Amministrazione Centrale**", con il compito di garantire "*...un monitoraggio completo e costante delle partecipazioni societarie dell'Ente...*" e di agevolare "*...ogni azione ed intervento da e verso le società partecipate...*".

Roma, 5 maggio 2020

Il Segretario

Il Presidente



Estensore: Gaetano TELESIO